

STUDIO LEGALE

Avv. Luciano Asaro

Patrocinante in Cassazione

Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo

Tel./Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985

E-mail: asaro@tinwind.it

Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it

**TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO**

RICORSO

**CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.**

Per l'Ins. **CAMPO PATRIZIA TOMMASA**, C.F. CMPPRZ70S63L331B, nata il 23/11/1970 a Trapani, ivi residente nella via Salemi n. 47; elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 05/01/2021, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it;

- Parte Ricorrente -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (GIA' DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F.: 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Palermo, nella via Fattori n. 60**;
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA**, C.F.: 80008730873, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Catania, nella via P. Mascagni n. 52**;
- **Tutti domiciliati per legge, per il presente atto, in Palermo, nella via V. Villareale n. 6, presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, C. F. 80027950825 (Pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)**;

- Parte Resistente -

E NEI CONFRONTI DI:

- **Tutti i controinteressati docenti di scuola primaria, posto sostegno/comune, trasferiti in provincia di Trapani, a seguito della procedura di mobilità 2020/2021.**

- *Controinteressati* -

OGGETTO:

Ricorso avverso il mancato trasferimento (interprovinciale) in scuole primarie, posto sostegno/comune, site nel comune di Trapani, o in altri comuni limitrofi, secondo le tabelle di vicinorietà della Provincia di Trapani, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2020/2022, nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007; a causa del mancato riconoscimento del diritto di precedenza per l'assistenza prestata alla madre, Mucaria Rosaria, nata il 08/04/1937 a Trapani, alla quale è stato riconosciuto lo stato di portatore di handicap grave (art. 3 comma 3), non revisionabile.

IN FATTO

L'odierna ricorrente è una docente di scuola primaria, posto sostegno, assunta in ruolo con contratto del 01/09/2011 (doc. 1), con sede attuale di titolarità presso la scuola primaria M. Alessi di Giarre (CT), come si evince anche dalla domanda di mobilità a.s. 2020/2021 (doc. 2).

La stessa attualmente in assegnazione provvisoria presso l'I.C. "BASSI CATALANO" di Trapani, come si evince dalla graduatoria pubblicata dall'Usp di Trapani del 31/08/2020 (doc. 3), per cui è territorialmente competente a decidere il presente ricorso il Tribunale di Trapani.

La procedura di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021 è stata disciplinata dal C.C.N.I. del 31/12/2018 (doc. 4), nonché dall'O.M. n. 182 del 23/03/2020 (doc. 5).

La ricorrente ha, infatti, presentato la domanda di mobilità per la scuola primaria, posto sostegno, per l'anno scolastico 2020/2021 (doc. 2), senza tuttavia potere inserire e non potere, quindi, usufruire del diritto di precedenza spettante per l'assistenza prestata alla madre disabile grave, Mucaria Rosaria, nata il 08/04/1937 a Trapani, alla quale è stato

riconosciuto lo stato di portatore di handicap grave (art. 3 comma 3), non revisionabile (doc. 6); in violazione dell'art. 33 - comma 5 della legge 104/92.

Infatti, l'art 13 del predetto CCNI deve ritenersi illegittimo nella parte in cui riconosce la precedenza esclusivamente nei trasferimenti provinciali in favore dei figli che assistono il genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33, della Legge n. 104/92 all'interno e per la provincia ove è ubicato il comune di assistenza, escludendolo per i trasferimenti interprovinciali, per i quali il diritto di precedenza in questione viene accordato soltanto per la mobilità annuale.

La cosa paradossale ed ingiusta è, quindi, che all'interno della stessa provincia viene riconosciuto il diritto di precedenza a docenti che sono già vicino casa, mentre lo stesso diritto viene negato per la mobilità interprovinciale, ossia a chi ne avrebbe maggiore diritto in quanto presta servizio in altre province in diversi casi molto distanti dalla propria residenza, come nel caso di specie.

Malgrado ciò la ricorrente, sperando che potesse esserle accordato ugualmente il diritto di precedenza de quo, ha ugualmente allegato alla domanda di mobilità telematica (doc. 2) i relativi documenti attestanti la disabilità della madre, di cui è anche amministratore di sostegno, giusto provvedimento di nomina del Tribunale di Trapani del 26/04/2017 (doc. 7), e relativo verbale di giuramento del 03/05/2017 (doc. 8).

Tuttavia, la sua domanda di mobilità non ha avuto l'esito sperato, non avendo ottenuto il trasferimento in provincia di Trapani, essendo rimasta a Giarre (CT), malgrado vi fossero posti disponibili.

A dimostrazione della vacanza del posto disponibile, va detto intanto che, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del C.C.N.I. ai trasferimenti è riservato il 50% dei posti disponibili ed il restante 50% alle immissioni in ruolo (che ad oggi non sono ancora stati effettuati, ma che a breve lo saranno).

Inoltre, in data 05/06/2020, l'Usp di Trapani pubblicava i posti disponibili per le assunzioni in ruolo c.d. quota 100 (doc. 9), da cui risultavano n. 6 posti per la scuola primaria.

Inoltre, in data 18/06/2020, l'Usp di Trapani pubblicava i posti disponibili prima dei trasferimenti per la scuola primaria (doc. 10), da cui risultavano n. 71 posti disponibili per la primaria, posto comune, e n. 13 posti di sostegno.

Inoltre, dal bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'Usp di Trapani in data 29/06/2020, per la scuola primaria (doc. 11), si evince che vi sono stati diversi colleghi della ricorrente trasferiti in provincia di Trapani, pur non vantando alcun diritto di precedenza:

- **SCUOLA PRIMARIA**

- **POSTO SOSTEGNO**

- **TRASFERIMENTI NEL COMUNE:**

Perrone Rosaria;

Cascio Francesca;

Giglio Bonafede Matilde;

- **TRASFERIMENTI PROVINCIALI**

Mannone Giuseppa;

Pernice Francesca;

Abate Antonina;

Drago Linuccia;

Fiore Raffaella;

Gelfo Francesca;

Rallo Caterina;

Sparacino Valentina;

- **TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI**

Leone Maria;

- **PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE**

Curia Sabrina;

Santangelo Patrizia;

- **SCUOLA PRIMARIA**

- **POSTO COMUNE**

- **TRASFERIMENTI NEL COMUNE:**

Bevinetto Maria;

Bivona Claudia;

Garamella Floriana;

Genna Luisa;

Giacalone Daniela Maria;

Giuncato Marcella Maria;

Mannina Valeria;
Marino Marta Dora;
Marino Rossella;
Mendolia Antonina;
Venuti Stefania;

• **TRASFERIMENTI PROVINCIALI**

Aiello Antonina;
Aliotti Cristina;
Ardizzone Sandra;
Barretta Dina Laura;
Becchina Mariella;
Bonomo Giuseppina;
Burgio Stefania;
Caruso Giovanna;
Castrogiovanni Valentina;
Chiofalo Giuseppina;
Ciaravolo Maria;
Di Dia Rossella Giovanna;
Di Marco Antonina;
Farriciello Giuseppina;
Ferro Cristina;
Fiocco Caterina;
Giacalone Serena Barbara;
Giacalone Vita Maria;
Goglia Mafalda;
Ilardi Anna Maria;
Maggio Maria;
Marchese Ignazia;
Messana Annalisa;
Messina Rosalinda;
Mulè Desiree;
Pipitone Aurelia Vincenza;
Rallo Maria Paola;
Rallo Michelina;

Renda Giovanna;
Saladino Domenico;
Sciacca Grazia Anna;
Stallone Katia Tiziana;
Stassi Francesca;
Vazzana Vincenza;

• **PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE**

Maggio Maria Debora;
Pellegrino Samanta;
Piacentino Giacomina;
Pipitone Anna Maria;
Triolo Marianna;

• **PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE**

Di Girolamo Angela Maria Rita;
Pantaleo Raffaella;
Pecunia Sebastiana;
Vaccara Rita Maria.

Tra l'altro l'esistenza di posti disponibili è perdurata anche dopo i trasferimenti, come si evince dal prospetto delle disponibilità residue pubblicato dall'Usp di Trapani all'esito dei trasferimenti effettuati (doc. 12), dal quale risulta, infatti, che per la scuola primaria sono residui n. 4 di posti di sostegno, e n. 24 posti di posto comune.

Inoltre, con decreto dell'Usp di Trapani del 12/08/2020 (doc. 13), sono stati resi noti i posti disponibili per le immissioni in ruolo, da cui si evince la disponibilità per la scuola primaria di n. 4 posti di sostegno, e di n. 26 di posto comune.

Ed ancora, con decreto dell'Usp di Trapani del 25/08/2020 (doc. 14), sono stati resi noti i docenti assunti in ruolo, da cui si evince che n. 4 docenti sono stati assunti per la primaria, posto sostegno, e n. 21 per posto comune.

Ed ancora, con decreto dell'Usp di Trapani del 24/08/2020 (doc. 15), sono stati resi noti i posti disponibili per le supplenze annuali, da cui si evince la disponibilità, per la scuola primaria, di n. 316 per il sostegno, e di n. 15 di posto comune.

Tale documentazione comprova, quindi, la sussistenza di posti disponibili nel comune di Trapani, ed in tutta la provincia di Trapani, in uno dei quali poteva, quindi, essere trasferita l'odierna ricorrente.

IN DIRITTO

- **NULLITA' DELL'ART. 13 DEL CCNL PER L'A.S. 2020/2021. VIOLAZIONE DELL'ART. 33 - COMMA 5 DELLA LEGGE 104/92. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

L'illegittimità delle operazioni di mobilità relativa all'anno scolastico 2020/2021 riguardante la ricorrente deriva, quindi, dal fatto che alla medesima non è stata riconosciuta la precedenza derivante dall'assistenza prestata alla madre disabile grave, di cui è anche amministratore di sostegno.

In tal modo la ricorrente è stata privata della possibilità di essere trasferita in una scuola primaria, posto sostegno/comune, sita nella città di Trapani, in cui risiede la madre disabile, o in altro comune della provincia di Trapani, secondo l'ordine delle preferenze espresse dalla sig.ra Campo Patrizia Tommasa nella domanda di mobilità a.s. 2020/2021, e secondo le tabelle di vicinorietà rispetto al predetto comune di residenza.

È quindi palese la violazione dell'art. 33 - comma 5 della legge 104/92 che, infatti, relativamente alla scelta e al trasferimento della sede di lavoro, prevede particolari agevolazioni per il lavoratore che assiste un familiare portatore di grave handicap.

Destinatari

La legge n. 183 del 4 novembre 2010 (c.d. collegato lavoro) ha introdotto importanti novità modificando l'art. 33 della legge 104/92 e prevedendo al comma 5 che i destinatari di questa agevolazione sono i soggetti definiti nella nuova formulazione dell'art. 33 - comma 3 legge 104/92.

Il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede è riconosciuto:

- al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere è richiamato dalle circolari INPS n. 155/2010, INPDAP n. 1/2011 e dipartimento funzione pubblica n. 13/2010).

È necessario che il familiare da assistere:

- sia in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3 - comma 3 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso l'Azienda U.S.L. di residenza dell'interessato;
- non sia ricoverato a tempo pieno.

Tali requisiti sono tutti sussistenti nel caso di specie, come si evince dalla documentazione allegata al presente ricorso.

La facoltà di chiedere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) vacanza del posto;
- b) disponibilità del posto, cioè determinazione del datore di lavoro (nel caso specifico "pubblica amministrazione") di provvedere alla copertura del posto vacante;
- c) bilanciamento degli interessi contrapposti, cioè: l'interesse del lavoratore al trasferimento nella sede richiesta, in funzione di tutela del soggetto disabile, e le esigenze del datore di lavoro-pubblica amministrazione, per il principio di buon andamento del servizio che ha rilevanza costituzionale (art. 97 Cost.).

Inoltre, diversamente da quanto avviene in altri settori della pubblica amministrazione e per altre categorie di dipendenti, per il personale docente non si frappongono valutazioni discrezionali del datore di lavoro in ragione di particolari esigenze organizzative.

La peculiarità del settore "scuola" impone, invece, che tutti i posti vacanti e disponibili vengano coperti con provvista di personale di ruolo o, altrimenti, con personale precario.

L'art. 19 della legge 53/2000 (doc. 16) ha eliminato il requisito della convivenza con la persona da assistere, mentre, con l'entrata in vigore della legge 183/2010 (doc. 17) non sono più richiesti i requisiti di esclusività e continuità dell'assistenza, anche se, nel caso concreto, sussistono entrambi i requisiti per quanto non più necessari.

A tal proposito l'orientamento maggioritario è quello esplicitato dal Tribunale di Trapani (tra tutte si veda la sentenza n. 301/2020 emessa il 24/06/2020: doc. 18), secondo cui "Neppure è possibile dubitare dell'applicabilità al caso di specie della norma appena

riportata, posto che, con riferimento al settore scolastico, l'art. 601 del D.lgs. 297/94 la richiama espressamente affermando che *“i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico”* e aggiungendo che *“Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

“È quindi palese la violazione dell'art. 33 L. 104/92 e dell'art. 601 D.lgs. 297/94 ad opera della normativa pattizia del 2019, in senso chiaramente sfavorevole per il lavoratore. Va quindi ravvisata la nullità parziale di quest'ultima relativamente alla parte in cui, negli artt. 13 e 14 del CCNI, il diritto di precedenza di cui all'art. 33 L. 104/92 viene escluso con riferimento alla mobilità interprovinciale”.

“Il solo limite al diritto di precedenza dello stesso (limite desumibile dalla locuzione *“ove possibile”* contenuta nello stesso art. 33 della L. 104/92) è infatti rappresentato dalla eventuale mancanza in organico di un posto libero nella sede domandata dal lavoratore”.

A detta della Suprema Corte, atteso anche il tenore dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite sopra citata, deve ritenersi che, anche in relazione all'assegnazione del posto di lavoro, il diritto del disabile all'assistenza – tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito – sia un diritto assoluto (Cass. n. 9201/2012 - 25379/2016).

Va aggiunto poche, come sottolineato dal Tribunale di Trapani, con sentenze n. 87-88/2020 (doc. 19-20), *“la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede fa carico poi (...) sul datore di lavoro. A tale conclusione conducono la lettera della legge, la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più favorevole conoscenza del datore di lavoro, ed infine il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento ex art. 2103, ultimo comma, c.c.”* (Sez. Un. n. 7945/2008 cit.).

Il Tribunale di Trapani riprende, inoltre, l'orientamento della Corte di cassazione, ribadito nella allegata ordinanza n. 6150/2019 (doc. 21), secondo cui il diritto di precedenza al trasferimento del lavoratore nella sede più vicina possibile al luogo di residenza del familiare da assistere, richiede un bilanciamento con altri diritti ed interessi del datore di lavoro, che *“dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegare e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche suscettibili di essere diversamente soddisfatte”*.

Il Tribunale di Trapani aggiunge, nelle succitate sentenze, che “la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede fa carico poi (...) sul datore di lavoro. A tale conclusione conducono la lettera della legge, la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più favorevole conoscenza del datore di lavoro, ed infine il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento ex art. 2103, ultimo comma, c.c. (Sez. Un. n. 7945/2008)”.

Nello stesso senso si allegano: la sentenza n. 369/2020 emessa dal Tribunale di Trapani (doc. 22), in persona del dott. M. Petrusa; l’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., emessa dal Tribunale di Trapani (doc. 23), in data 25/09/2020, in persona del dott. D. Porrovecchio, riguardante la mobilità a.s. 2020/2021 come nel caso del presente giudizio, e sempre una docente di scuola primaria; nonché l’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., emessa dal Tribunale di Livorno, in data 27/10/2020 (doc. 24), riguardante sempre la mobilità a.s. 2020/2021, e sempre una docente di scuola primaria.

- ***Illegittimità del contrasto in peius tra norme pattizie e norme imperative***

Appurato che non sussistono nella specie le esigenze organizzative dell’amministrazione che potessero giustificare, data la perdurante vacanza e disponibilità di posti, una contrazione del diritto di precedenza riconosciuto dalla norma in commento, non si può ritenere legittima la violazione del divieto di derogabilità in peius.

Alla luce dei principi generali (art.1418 cod. civ.) si deve quindi affermare che le norme pattizie non possono derogare all’art 33 ma possono invece introdurre ulteriori regole attuative e non contrastanti con la *ratio* della norma, ravvisabile nell’esigenza di assicurare “ove possibile” la continua e concreta assistenza al parente o affine in situazione di handicap.

Il principio per cui la contrattazione collettiva può disciplinare gli aspetti non disciplinati espressamente dalla normativa primaria è stato anche affermato dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Il rapporto tra contratto collettivo e la legge si basa sul principio della derogabilità in melius e della derogabilità in peius della legge da parte del contratto collettivo.

Di conseguenza va dichiarata la nullità parziale del CCNL Integrativo nella parte in cui all’art. 13 non prevede tale diritto di precedenza per la mobilità interprovinciale, ma solo per quella provinciale, in violazione dell’art. 33, comma 5, della legge 104/92 e dell’art. 3 della

Costituzione, discriminando in maniera ingiustificata le due categorie di insegnanti (provinciali e fuori provincia).

- ***Sull'illegittimità del limite del diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale***

Come ritenuto ormai pacificamente dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, la clausola pattizia di cui all'art.13 del CCNI mobilità sottoscritto il 31/012/2018, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva, deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall'inciso "ove possibile" contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato (cfr., fra le altre, sent. Trib. di Trapani n. 87/2020, sopra citata).

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Campo Patrizia Tommasa, come sopra rappresentata e difesa,

***RICORRE AFFINCHÈ
L'ECC.MO TRIBUNALE DI TRAPANI
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:***

Contrariis reiectis

- Preliminarmente autorizzare, ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150-151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, nei confronti dei controinteressati docenti di scuola primaria, posto sostegno/comune, trasferiti in provincia di Trapani a seguito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2020/2021, stante l'elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;
- Nel merito, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi richiamati in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, nelle operazioni di mobilità a.s. 2020/2021 (ed in quelle successive),

per la scuola primaria, posto sostegno/comune, del diritto di precedenza di cui all'art. 33 - comma 5 della legge 104/92, in ragione dell'assistenza prestata alla madre disabile grave;

- Conseguentemente ordinare agli enti resistenti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere all'immediato trasferimento della ricorrente in una scuola primaria, posto sostegno/comune, sita nella città di Trapani, o in altro comune il più possibile limitrofo, secondo l'ordine di preferenze espresse nella domanda di mobilità dalla medesima inoltrata, e delle tabelle di vicinorietà della provincia di Trapani; eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

- 1) Contratto di assunzione in ruolo; 2) Domanda di mobilità 2020/2021; 3) Assegnazione provvisoria a.s. 2020/2021; 4) C.C.N.I. del 31/12/2018; 5) Ordinanza Ministeriale n. 203 del 08/03/2019; 6) Certificazione legge 104/92; 7) Decreto di nomina ADS; 8) Verbale di giuramento; 9) Disponibilità immissioni in ruolo quota 100; 10) Disponibilità scuola primaria ante trasferimenti; 11) Bollettini trasferimenti nella scuola primaria nella provincia di Trapani per l'a.s. 2020/2021; 12) Disponibilità residue nella scuola primaria dopo i movimenti; 13) Sedi disponibili per nuove immissioni in ruolo; 14) Elenco assunti in ruolo e sedi assegnate; 15) Disponibilità per supplenze; 16) Legge 53/2000; 17) Legge 183/2010; 18) Sentenza n. 301/2020 Tribunale di Trapani; 19) Sentenza n. 87/2020 Tribunale di Trapani; 20) Sentenza n. 88/2020 Tribunale di Trapani; 21) Ordinanza Cassazione n. 6150/2019; 22) Sentenza n. 369/2020 emessa dal Tribunale di Trapani; 23) Ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., emessa dal Tribunale di Trapani, in data 25/09/2020; 24) Ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., emessa dal Tribunale di Livorno, in data 27/10/2020; 25) Autocertificazione reddituale.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è

indeterminato, ma è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.481,46, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata (doc. 25).

Salvis iuribus late.

Mazara del Vallo, li 07/01/2021.

Avv. Luciano Asaro

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, li 07/01/2021.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO